



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL \_\_\_\_\_ 12 Novembre 1991

N. 80 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riapprovazione legge regionale "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, concernente 'Norme sulla contabilità regionale'"

L'anno millenovecento novantuno il giorno dodici del mese di novembre  
 alle ore 10.00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica  
 si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Mario Annese

Vice Presidenti i sigg. dott. Cosimo Convertino - ins. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. s'g. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	3'		26) GODELLI Silvia	3'	
2) ANGIULI Vito	5		27) LIA Cesare	5	
3) ANNESE Mario	1		28) <del>MASSAFRA Isabella</del>	5	
4) APRILE Leonardo	1		29) MACRI' Camillo	1	
5) ARMENISE Nicola	1		30) MARROCCOLI Tommaso	5	
6) BALDUCCI Enrico	1		31) MARTELLOTTA Giuseppe	1	
7) BELARDI Raffaele		3'	32) MARZO Corradino	1	
8) BELLOMO Michele	1		33) MASTRANGELO Giovanni	1	
9) BORGIA Francesco	1		34) MINISCHETTI Luigi	1	
10) BRUNO Antonio	1		35) OCCHIOFINO Nicola	1	
11) CARROZZO Gaetano		5	36) PAOLUCCI Roberto	1	
12) COLANGELO Sabino		5	37) PIZZICOLI Michele	1	
13) COLOGNO Michele	5		38) POTI' Vittorio		3'
14) CONVERTINO Cosimo	1		39) PUGLIESE Girolamo	5	
15) COPERTINO Giovanni	1		40) SABATO Giovanni	1	
16) DE CRISTOFARO Mario	1		41) SAVINO Vito	5	
17) DE LUCIA Francesco	1		42) SILVESTRI Antonio	5	
18) DI CAGNO Nicola	1		43) STANO Giulio	1	
19) DI GIOIA Pasquale	1		44) STRAZZERI Marcello	5	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	1		45) TAGLIENTE Nicola	5	
21) DIPIETRANGELO Carmine	1		46) TARQUINIO Lucio	1	
22) FERLICCHIA Luigi	1		47) TATARELLA Salvatore	1	
23) FESTINANTE Luigi	1		48) TEDESCO Alberto	1	
24) FITTO Raffaele	1		49) TONDO Antonio	1	
25) FUSILLO Nicola	1		50) ZINGRILLO Giuseppe	1	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento in esame è il disegno di legge "Modificazioni alla L.R. 30.5.77, n.17, concernente 'Norme sulla contabilità regionale'".

Dà la parola al relatore, cons. Tondo, Presidente della I Commissione consiliare permanente.

Con provvedimento n. 79, allegato alla presente delibera (All. A), il Consiglio regionale ha testè revocato la propria delibera legislativa n.60 dell'11.10.91, con la quale, a seguito dei rilievi formulati dal Governo in sede di rinvio della legge regionale "Modificazioni alla L.R. n.17/77 concernente 'Norme sulla contabilità regionale'" (delibera Consiglio regionale n.41 del 26.4.91), riapprovava la stessa con la maggioranza semplice anzichè con la maggioranza assoluta prescritta dall'art. 127 della Costituzione.

A tale revoca il Consiglio ha proceduto, su proposta della Giunta regionale formulata con delibera n.5075 dell'8.11.91, al fine di eliminare la situazione di conflittualità con il Governo Centrale, a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la Corte Costituzionale avverso la suddetta delibera legislativa n.60 dell'11.10.91.

La Giunta regionale, inoltre, ha adottato il presente disegno di legge in adeguamento integrale ai rilievi oggetto del rinvio governativo in sede di controllo della deliberazione del Consiglio regionale n.41 del 26.4.91, proponendo, quindi, al Consiglio di riapprovare la legge de quo in tal senso.

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso, precisando che trattasi di "riapprovazione" ed è pertanto necessario conseguire la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione del Presidente della I Commissione consiliare permanente;
- Vista la propria deliberazione n. 79 in precedenza adottata;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza assoluta dei propri componenti, con 26 voti favorevoli e 19 contrari (Gruppi PCI-PDS, PSI e MSI), espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A


- di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Modificazioni alla L.R. 30.5.77, n.17, concernente 'Norme sulla contabilità regionale'", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante (All. B).

Il Presidente della I Commissione consiliare permanente, Cons. Tondo, chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

regionale, con 26 voti favorevoli e 19 contrari (Gruppi PCI-PDS, PSI e MSI).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Dott. Mario Annese)




I CONSIGLIERI SEGRETARI

(Sig. Raffaele Fitto - Ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Dott. Renato Guaccero)





ALL. A)

REGIONE DELLA PUGLIA

4

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 12 Novembre 1991

N. 79 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Revoca della deliberazione del Consiglio regionale n. 60 dell'11.10.1991 avente ad oggetto: "Riesame legge regionale Modificazioni alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17, concernente 'Norme sulla contabilità regionale'" (Delibera di Giunta n. 5075 dell'8.11.91)

L'anno millenovecento novantuno il giorno dodici del mese di novembre alle ore 10.00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Mario Anese
Vice Presidenti i sigg. dott. Cosimo Convertino - ins. Nicola Occhiofino
Consiglieri Segretari i sigg. sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo
e con l'assistenza:
- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

Table with 2 columns: Presenti, Assenti. Lists 50 council members with their names and attendance status.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento in discussione è la delibera di Giunta n.5075 dell'8.11.91 "Deliberazione del Consiglio regionale n.60 dell'11.10.91. Proposta di revoca".

Dà la parola al relatore, Cons. Tondo, Presidente della I Commissione consiliare permanente.

Con delibera n.41 del 26.4.91, il Consiglio regionale ha approvato la legge recante "Modificazioni alla L.R. n. 17/77, concernente 'Norme sulla contabilità regionale'".

Con nota del 22.6.91, il Commissario del Governo ha comunicato che il Governo aveva rinviato la suddetta legge a nuovo esame del Consiglio regionale rilevando, in particolare, l'illegittimità contenuta nell'art.6.

Con deliberazione n.60 dell'11.10.91, il Consiglio regionale ha riapprovato a "maggioranza semplice" la legge de quo, in violazione del IV comma dell'art.127 della Costituzione che richiede, invece, la riapprovazione a "maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha prodotto, in data 2.11.91, ricorso presso la Corte Costituzionale nei confronti della Regione Puglia avverso la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale l'11.10.91 a maggioranza semplice.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con la delibera in esame, propone al Consiglio la revoca della citata deliberazione legislativa n.60/91. E ciò a fini processuali, per eliminare la situazione di conflittualità con il Governo Centrale, tenuto conto, peraltro, che la Giunta regionale ha approvato, nella seduta del 5 novembre 1991 il disegno di legge n.37 "Modificazioni alla legge regionale n.17/77, concernente 'Norme sulla contabilità regionale'" adeguandosi integralmente ai rilievi oggetto del rinvio governativo in sede di controllo della deliberazione legislativa del Consiglio regionale n.41 del 26.4.1991.

Al termine, il relatore esprime il parere favorevole della I Commissione consiliare permanente.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione del Cons. Tondo;
- Vista la delibera di Giunta n.5075 dell'8.11.91;
- Visto il ricorso alla Corte Costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la delibera legislativa n.60 dell'11.10.91;
- Preso atto del parere favorevole della I Commissione consiliare permanente;
- Preso atto delle dichiarazioni di voto;
- A maggioranza assoluta dei propri componenti, con 26 voti favorevoli e 20 contrari (Gruppi PCI-PDS, PSI e MSI), espressi e accertati per alzata di mano,

## D E L I B E R A

- di revocare, così come revoca, la propria deliberazione n.60 dell'11.10.91, avente ad oggetto: "Riesame legge regionale \*Modificazioni alla L.R. 30 maggio 1977, n.17, concernente 'Norme sulla contabilità regionale'".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Modificazioni alla legge regionale 30 Maggio 1977, n.17, concernente 'Norme sulla contabilità regionale' ".

Il Consiglio regionale  
ha riapprovato la seguente legge:

Art.1

Alla legge regionale recante "Norme sulla contabilità regionale" del 30 maggio 1977, n.17, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni stabilite negli articoli seguenti.

(Approvato a maggioranza, con 26 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi P.C.I.-P.D.S., P.S.I. e M.S.I.-D.N.).

Art.2

L'art.36 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) è sostituito dal seguente:

"1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie ad integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la vigente legislazione.

3. Fra le spese di carattere obbligatorio figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale e agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamate dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.

4. L'elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie, è allegato al bilancio annuale di previsione.



5. L'ammontare del fondo di riserva è determinato in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio per i capitoli di cui al precedente comma.

6. In nessun caso possono essere utilizzate le economie che si dovessero realizzare nei capitoli delle spese obbligatorie per fronteggiare esigenze di stanziamenti di spese non comprese nell'elenco allegato al bilancio".

(Approvato a maggioranza, con 26 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi P.C.I.-P.D.S., P.S.I. e M.S.I.-D.N.).

### Art.3

L'art.58 (Ricognizione dei residui attivi) è sostituito dal seguente:

"1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio finanziario.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate ai residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del rendiconto.

3. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

- a) crediti la cui riscossione è considerata certa per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;
- b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative, tributarie e giudiziarie per la riscossione;
- c) crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti.

4. I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati per la riscossione agli Uffici competenti; i crediti di cui alla lettera c) si eliminano dalle scritture contabili, dandone giustificazione nella relazione che accompagna il rendiconto".

(Approvato a maggioranza, con 26 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi P.C.I.-P.D.S., P.S.I. e M.S.I.-D.N.).

Art.4

L'art.69 (Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica) è sostituito dal seguente:

"Art.69 (Verifica e regolarizzazione degli atti contabili)

1. La Ragioneria, qualora riscontri irregolarità od errori negli atti contabili sottoposti a verifica, prenotazione o registrazione, provvede d'ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'Ufficio proponente. In ogni altro caso la Ragioneria indica all'Ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

2. Il Coordinatore del Settore Ragioneria, qualora, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 63 e 66, non ritenga di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento e non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente comma, ne riferisce con adeguata motivazione al Presidente della Giunta regionale, dandone comunicazione all'Assessore competente per materia.

3. Ove tuttavia il Presidente intenda dar corso al proposto provvedimento, darà in merito ordine scritto al Coordinatore del Settore, che è tenuto ad eseguirlo salvo che ricorrano i casi di impegno o pagamento di spesa eccedente lo stanziamento del relativo capitolo, ovvero di spesa da imputare a capitolo diverso da quello strettamente pertinente".

(Approvato a maggioranza, con 26 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi P.C.I.-P.D.S., P.S.I. e M.S.I.-D.N.).

Art.5

L'art.70 (Titoli di spesa inesigibili) è sostituito dal seguente:

"Art.70 (Determinazione annuale dei residui passivi)

1. L'accertamento definitivo dei residui passivi al termine di ogni esercizio finanziario è fatto con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

2. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della rilevazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui passivi, elencando distintamente i residui propri e quelli di stanziamento.

3. Con la stessa rilevazione la Ragioneria procede, a termini dell'art.71, all'eliminazione d'Ufficio dei residui perenti ed all'aggiornamento dell'elenco prescritto dall'art.72 a corredo del rendiconto.

4. Per la parte degli impegni contratti ai sensi dell'art.60 e non pagata al termine dell'esercizio finanziario, si può, dopo il primo gennaio, eseguirne la liquidazione e disporre il pagamento con imputazione al conto dei residui anche prima che questi siano definitivamente determinati con la legge regionale sul rendiconto dell'esercizio, ma non prima della deliberazione della Giunta prescritta dal precedente comma 2".

(Approvato a maggioranza, con 26 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi P.C.I.-P.D.S., P.S.I. e M.S.I.-D.N.).

#### Art.6

L'art.71 (Ricognizione dei residui passivi) è sostituito dal seguente:

"Art.71 (Residui passivi propri e residui passivi impropri o di stanziamento - Residui perenti)

1. Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate a norma del precedente art.60 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.

2. Le somme stanziare per spese in conto capitale e quelle a destinazione legislativamente vincolate non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui impropri o di stanziamento non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Comunque, la conservazione di tali residui non può superare i limiti temporali massimi previsti dalle vigenti norme di contabilità dello Stato.

3. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.

4. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti

Consiglio Regionale  
della Puglia

14. 10

amministrativi.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti tra le spese obbligatorie appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dei precedenti commi e per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

6. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma precedente, con la stessa deliberazione della Giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.

7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa, sia di competenza sia del conto residui, non conservate a residui passivi in applicazione dei precedenti commi, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

8. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa".


(Approvato a maggioranza, con 26 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi P.C.I.-P.D.S., P.S.I. e M.S.I.-D.N.).

Art.7

Le disposizioni della presente legge si applicano dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Approvato a maggioranza, con 26 voti favorevoli e il voto contrario dei Gruppi P.C.I.-P.D.S., P.S.I. e M.S.I.-D.N.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Dott. Mario Annese)



I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(Sig. Raffaele FITTO - Ins. Giovanni MASTRANGELO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(Dott. Renato Guaccero)

